

#### **In questo numero:**

- **Sanatoria irregolarità formali: chiarimenti dell'agenzia**
- **Puntualizzazioni sul collegio sindacale**
- **Svalutazione titoli del circolante**
- **Imposta di bollo: servizi resi a soggetti comunitari**
- **IRPEF, regime forfettario: nuove incompatibilità**

#### **LEGAL**

- **Licenziamento per giusta causa: legittimo solo se è provato un lucro per il lavoratore e/o un danno per l'azienda**

### SANATORIA IRREGOLARITA' FORMALI: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

---

Lo scorso 7 maggio, l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di una teleconferenza organizzata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha fornito chiarimenti riguardo alle modalità di accedere alla sanatoria delle irregolarità formali, prevista dal D.L. n. 119/2018. In particolare, riguardo ai soci di soggetti <trasparenti>, è stato chiarito che qualora un accertamento a carico della società si sia ripercosso in una rettifica in aumento dei redditi dei soci, ognuno di essi ha facoltà di estinguere la propria controversia, che è autonoma rispetto a quella degli altri soci. La definizione delle liti pendenti interesserà la società qualora invece sia essa stessa debitrice dell'imposta, come nel caso di IRAP. Nell'ipotesi di più soggetti coobbligati solidali, invece, la definizione da parte di uno di essi, libera gli altri, inclusi coloro per i quali la controversia non sia più pendente (la sanatoria opera anche nei confronti di coloro i quali la pretesa impositiva si è resa definitiva, fermo restando che non si farà luogo a rimborso di somme già versate).

### PUNTUALIZZAZIONI SUL COLLEGIO SINDACALE

---

Le funzioni del Collegio sindacale e dell'organo preposto alla revisione legale dei conti sono molto diverse. Il **Collegio sindacale** (o il sindaco unico) è un **organo della società**, che fa parte della *governance* della stessa con funzioni di controllo e partecipa alle riunioni degli organi sociali; il suo **controllo** è **preventivo** e segue le disposizioni del **Codice civile**, integrate dalle Norme di comportamento, predisposte dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, con verifiche periodiche almeno ogni 90 giorni. In particolare, il Collegio deve verificare l'**adeguatezza** ed il **funzionamento** del sistema di **controllo interno** in funzione dei rischi generici e specifici della società. L'**attività di revisione** è invece di **natura professionale**, regolamentata a livello comunitario dalle **direttive** recepite dal **D. Lgs. n. 39/2010**, ed avviene **a posteriori**, rispetto ai fenomeni da verificare.

### SVALUTAZIONE TITOLI DEL CIRCOLANTE

---

Come noto, le società che redigono il bilancio in base ai **principi contabili nazionali**, riguardo ai **titoli** iscritti nell'**attivo circolante**, possono **derogare** ai criteri di valutazione in bilancio, **mantenendo la stessa valutazione dell'esercizio precedente, evitando la svalutazione** in base al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. E' tuttavia necessario tener conto dei **fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio e prima dell'approvazione del bilancio**; in particolare, **la svalutazione deve avvenire** qualora i titoli siano stati **ceduti in questo lasso di tempo ad un valore inferiore** a quello risultante dall'applicazione della deroga, oppure sia noto lo stato di deterioramento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'emittente. **In tali casi**, i titoli devono essere **valutati secondo i criteri ordinari**, e quindi al **minore tra costo e valore di mercato**.

### IMPOSTA DI BOLLO: SERVIZI RESI A SOGGETTI COMUNITARI

---

Anche se l'adempimento può destare perplessità, la Direzione Regionale del Piemonte (consulenza giuridica n. 901-7/2013) ha affermato che le **prestazioni di servizi generiche**, rese nei confronti di **soggetti passivi comunitari**, escluse dal campo di applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto territoriale, devono scontare l'**imposta di bollo di 2,00 euro**, ai sensi dell'art. 13 della Tariffa I, allegata al D.P.R. n. 642/1972 (ovviamente, se di importo superiore a 77,47 euro). L'obbligo del bollo, per le prestazioni di cui sopra, non sussisteva **fino al 31.12.2009**, in quanto (fino a quel momento) tali operazioni erano **<non imponibili>** ai sensi art. 40, comma IV *bis*, del D.L. n. 331/1993, e come tali **beneficiavano** automaticamente **dell'esenzione**. Come noto, le operazioni effettuate nei confronti di controparti non residenti, non stabilite in Italia (comunitari o extra-comunitari), **non** sono soggette all'**obbligo di fatturazione elettronica**; resta una **facoltà** del soggetto passivo nazionale scegliere, per le **sole operazioni attive**, di emettere una fattura elettronica in formato <xml> da trasmettere al Sistema di Interscambio (con codice destinatario <XXXXXXX>) e **conservarla** in formato elettronico. Tale scelta **esonera** il contribuente dalla trasmissione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (**esterometro**).

**IRPEF, REGIME FORFETTARIO: NUOVE INCOMPATIBILITA'**

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E/2019, chiarisce le nuove **cause di esclusione dal regime forfettario**, la cui normativa è stata più volte modificata (l'ultima con l'art. 1-bis, comma III, del D.L. n. 135/2018). Oltre al possesso di partecipazioni di controllo in società con **attività riconducibili** a quella esercitata in regime forfettario, vi è anche lo **svolgimento in via prevalente dell'attività nei confronti dell'attuale datore di lavoro o dell'ex datore di lavoro nei due anni precedenti**. L'esclusione tuttavia opera **solo** nel caso in cui il rapporto sia stato di **lavoro dipendente o assimilato**; tra questi, in linea generale, vi è anche la carica di **amministratore**. La *<ratio>* della causa di esclusione è quella di **evitare** il passaggio **da dipendente** (o da collaboratore coordinato e continuativo) **a lavoratore autonomo**, sfruttando il vantaggio fiscale del regime forfettario (in presenza, ovviamente, degli altri requisiti previsti). Tuttavia, per quanto riguarda la carica di amministratore, se questa rientra nell'ambito dell'**attività svolta in regime forfettario** (ad esempio, commercialista che amministra una società), **non si può parlare di datore di lavoro**, trattandosi nel caso di specie di **attività di lavoro autonomo**.

**LEGAL****LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA: LEGITTIMO SOLO SE È PROVATO UN LUCRO PER IL LAVORATORE E/O UN DANNO PER L'AZIENDA**

In assenza di prova di un lucro per il lavoratore e/o di un danno per l'azienda, non è licenziabile per giusta causa il **dipendente che**, in violazione di un'apposita clausola del CCNL applicabile e delle procedure aziendali, **abbia eseguito durante l'orario di lavoro un'attività per conto proprio e di altri dipendenti utilizzando materiale della società datrice di lavoro**. È quanto disposto dalla Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, con Sent. n. 13023/2019, a conferma della decisione della competente Corte d'Appello che aveva condannato la società datrice di lavoro al pagamento dell'indennità di preavviso al dipendente licenziato. I Giudici del gravame, in particolare, avevano rilevato che la condotta contestata al dipendente, pur configurando un notevole inadempimento dei suoi obblighi contrattuali, rientrasse nella fattispecie descritta dal CCNL di settore, per cui era previsto il licenziamento con preavviso, escludendo pertanto la sussistenza di una gravità tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. Le medesime disposizioni sono state confermate dai Giudici di legittimità, i quali hanno pertanto rigettato sia il ricorso presentato dal lavoratore, teso ad ottenere l'annullamento del licenziamento, sia quello della società, con cui veniva contestata la derubricazione della tipologia di licenziamento operata dalla competente Corte d'Appello. Come precisato dalla Suprema Corte, **"il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (c.d. giustificato motivo soggettivo), ai sensi dell'art. 1 della legge n. 604/1966, comporta in linea generale il differimento dell'estinzione del rapporto al termine di un periodo di preavviso, salvo che non ricorrano ipotesi di giusta causa"**. Tali ipotesi, tuttavia, non sono state ravvisate nel caso di specie, mancando - secondo i giudici di merito - la prova di un lucro per il lavoratore e/o di un danno per l'azienda quali effetti dell'attività contestata.

**MERCATO FINANZIARIO**

<b>EURIBOR</b>	<b>23/05/19</b>	<b>31/12/18</b>	<b>31/12/17</b>	<b>CAMBI</b>	<b>23/05/19</b>	<b>31/12/18</b>	<b>31/12/17</b>	<b>SPREAD</b>	<b>23/05/19</b>	<b>31/12/18</b>	<b>31/12/17</b>
3 mesi	-0,310	-0,313	-0,329	Euro - Usd	1,114	1,145	1,199	<i>Btp vs BUND 10 years</i>	275,7	246,9	157,5
6 mesi	-0,242	-0,240	-0,271	Euro - yen	122,56	125,85	135,01				
1 anno	-0,148	-0,119	-0,186								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.